



ORDINANZA N. 12 del 10-03-2016

Ogg: Ordinanza di chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato al C. Umberto n. 34.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con nota nr. 2305/2011 acquisito al prot. di quest'Ente in data 04/03/2016 n. 4157, il comando operativo di P.S. -posto fisso di Casapesenna - trasmetteva il verbale di contestazione per la violazione dell' art. 3 comma 7 , della legge nr. 287/91, redatto a carico di : Diana Giuseppe nato a San Cipriano d' Aversa il 14/03/1976 e residente a Casal di Principe via Emilia snc. in qualita' di titolare dell'esercizio pubblico Bar denominato " Gold Caffè " con annessa Sala Scommesse ubicato in Casal di Principe via C. Umberto I° n. 34.

Atteso che lo stesso Diana Giuseppe , come si rileva dal verbale di contestazione, esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali sprovvisti di certificato di agibilità e destinazione d'uso di cui all'rt. 3 c. 7 della legge 287/91

Verificato che agli atti d'ufficio, non risulta alcuna documentazione comprovante l'agibilità locali

Tenuto conto che nell'accertamento effettuato il nucleo operativo di P.S. ha redatto regolare verbale per le infrazioni riscontrate, debitamente notificato alla parte, con contestuale firma apposta dallo stesso trasgressore Diana Giuseppe:

Ritenuto che il provvedimento della chiusura immediata, si rende necessario ai sensi dell'art. 4 comma c della legge 287/91.

Visto il D.lgs. 59/2010

Vista la normativa e disciplina del settore

Considerato che ai sensi dell'art.16 della Legge 24/11/1981 n. 689, l'attività svolta in difetto di requisiti e' punita anche con la sanzione pecuniaria accessoria conseguente;

ORDINA

- Per i motivi innanzi citati al trasgressore : **Diana Giuseppe** nato a San Cipriano d'Aversa il 14/03/1976 e residente a Casal di Principe alla via Emilia snc, titolare dell'esercizio pubblico Bar denominato GOLD CAFFE ubicato al C.so Umberto nr. 34.

LA CHIUSURA IMMEDIATA

dell'esercizio meglio sopra menzionato , per l'infrazione di cui al Processo verbale di accertamento n. 2305/2011 . Inoltre avverte che qualora non si ottemperi al disposto della presente ordinanza il trasgressore sara' deferito all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

INGIUNGE

Il medesimo al pagamento della sanzione pecuniaria conseguente di €. 1.032,00 (sanzione in misura ridotta se effettuato nel termine di 60gg. dalla notificazione della presente contestazione), da versare sul Conto Corrente n. 13804810, intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Casal di Principe.

Contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso al T.A.R. competente, entro il termine di giorni 60 dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica .

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Comando della Polizia Municipale, al posto fisso operativo di P.S. di Casapesenna, alla stazione dei carabinieri, perché curino l'osservanza della presente ordinanza.

Casal di Principe Li 10-03-2016

